

Bruxelles, 15 ottobre 2025
(OR. en)

13725/25

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0100 (COD)**

**ECOFIN 1320
CLIMA 435
FIN 1179
ENV 1006
ENER 523
COMPET 1009
CADREFIN 254
CODEC 1529
ECB
*EIB***

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 628 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla valutazione intermedia dello strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta nel 2025, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/1229

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 628 final.

All.: COM(2025) 628 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.10.2025
COM(2025) 628 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulla valutazione intermedia dello strumento di prestito per il settore pubblico nel
quadro del meccanismo per una transizione giusta nel 2025, a norma dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2021/1229**

{SWD(2025) 287 final}

1. INTRODUZIONE

Lo strumento di prestito per il settore pubblico (PSLF o "strumento"), terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta¹, è stato istituito nel luglio 2021 dal regolamento (UE) 2021/1229² ("regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico") per contribuire al conseguimento dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 in modo efficace e socialmente equo.

L'obiettivo generale dello strumento è rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso: i) gli obiettivi 2030 dell'Unione in materia di clima ed energia e ii) l'obiettivo di un'economia climaticamente neutra nell'UE al più tardi entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119³. Lo strumento opera a favore dei territori dell'UE individuati nei piani territoriali per una transizione giusta approvati dalla Commissione.

L'obiettivo specifico dello strumento è incrementare gli investimenti pubblici che rispondono alle esigenze di sviluppo dei territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, agevolando il finanziamento di progetti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento.

In quanto strumento misto, esso prevede un sostegno articolato in una componente di prestito e una di sovvenzione. Mediante un contributo di 1,3 miliardi di EUR di sovvenzioni dell'UE, prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per un importo compreso tra 6 e 8 miliardi di EUR e un contributo stimato di 6 miliardi di EUR proveniente da altre fonti, lo strumento mira a mobilitare tra 13,3 e 15,3 miliardi di EUR di investimenti pubblici nel periodo 2021-2027.

A norma dell'articolo 17 del regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico, è stata effettuata una valutazione intermedia dello strumento e una relazione su tale valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

La valutazione intermedia dello strumento ha comportato diverse fasi. L'invito a presentare contributi è stato aperto dal 2 febbraio al 1° marzo 2024. Uno studio di sostegno, realizzato dall'aprile 2024 al gennaio 2025 da T33 Srl e Prognos AG, ha integrato la valutazione con una rassegna della letteratura, consultazioni dei portatori di interessi, colloqui, indagini e studi di casi. Ha partecipato anche il comitato per il controllo normativo, che ha tenuto una riunione propedeutica il 16 dicembre 2024 e una riunione successiva il 14 maggio 2025, ed espresso il 16 maggio 2025 un parere positivo sulla valutazione, con raccomandazioni. La valutazione si è conclusa con una relazione esaustiva inclusa in un documento di lavoro dei servizi della Commissione nel 2025.

¹ Il meccanismo per una transizione giusta consta di tre pilastri: 1) il Fondo per una transizione giusta, 2) un regime specifico nell'ambito del programma InvestEU e 3) lo strumento di prestito per il settore pubblico. Quest'ultimo costituisce l'oggetto della presente relazione.

² Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta ([Regolamento - 2021/1229 - IT - EUR-Lex](#)).

³ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj/ita>).

La presente relazione illustra i principali risultati e conclusioni della valutazione intermedia dello strumento. È accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD), che valuta in quale misura lo strumento sia efficace, efficiente e coerente, fornisca un valore aggiunto dell'UE e rimanga pertinente.

2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA DELLO STRUMENTO

In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico, la valutazione intermedia ha lo scopo di valutare l'attuazione dello strumento e la sua capacità di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del citato regolamento. In particolare, essa dovrebbe valutare:

- a) la misura in cui il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento ha contribuito a rispondere alle esigenze dei territori che attuano i piani territoriali per una transizione giusta;
- b) in che modo si è tenuto conto dei principi orizzontali di cui all'articolo 4;
- c) la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto di genere;
- d) l'applicazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 e il modo in cui sono stati applicati gli obblighi di visibilità;
- e) sulla base dei progetti sostenuti dallo strumento, la misura in cui lo strumento ha contribuito agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852⁴.

Oltre a soddisfare gli obblighi di valutazione specifici indicati sopra e nel regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio la valutazione intermedia riguarda i cinque criteri di valutazione previsti dagli orientamenti stessi: i) efficacia; ii) efficienza; iii) coerenza; iv) valore aggiunto dell'UE; v) pertinenza.

La valutazione ha per oggetto lo strumento dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico, il 14 luglio 2021, fino al 31 gennaio 2025 e interessa tutti gli Stati membri dell'UE, in particolare i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta.

La presente valutazione intermedia è stata condotta in una fase iniziale dell'attuazione e pertanto si concentra sulle attività e sulle realizzazioni, in quanto non è ancora possibile valutare i risultati e l'impatto. La valutazione dei risultati e dell'impatto a lungo termine sarà inclusa nella valutazione finale, prevista entro il 31 dicembre 2031 conformemente al regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico (articolo 17, paragrafo 3).

3. QUADRO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

I risultati presentati nella valutazione si basano su due componenti principali: in primo luogo, le competenze e a documentazione interne; in secondo luogo, i risultati di uno studio di sostegno realizzato su incarico della Commissione da un consorzio composto da T33 srl e Prognos AG. Lo studio di sostegno, condotto tra la fine di aprile 2024 e gennaio 2025, utilizza diversi metodi

⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ([Regolamento \(UE\) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)).

(esame documentale/ricerca documentale, indagine, interviste e studi di casi) per fornire risposte ai quesiti di valutazione.

Nell'ambito della presente valutazione sono state sviluppate una logica di intervento e una matrice di valutazione. La matrice ha collegato i criteri di valutazione alla logica di intervento e ha utilizzato gli elementi chiave per elaborare i quesiti di ricerca.

4. RISULTATI E CONCLUSIONI PRINCIPALI DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA

La presente sezione riassume i risultati e le conclusioni della valutazione intermedia dello strumento in linea con i cinque criteri stabiliti negli orientamenti per legiferare meglio: efficacia, efficienza, coerenza, valore aggiunto dell'UE e pertinenza.

4.1. Efficacia

Dalla pubblicazione dell'invito pluriennale a presentare proposte, avvenuta nel luglio 2022, fino al 31 gennaio 2025 sono state ricevute 46 proposte di progetto, di cui 30 (il 65 %) sono state considerate ammissibili e ricevibili; 17 di queste ultime sono state selezionate per il finanziamento dal comitato di valutazione. I progetti selezionati presentati dovrebbero mobilitare circa 228 milioni di EUR in sovvenzioni, corrispondenti al 17 % del bilancio della componente di sovvenzione, e 1,4 miliardi di EUR in investimenti totali, comprese le sovvenzioni, i prestiti e le fonti di finanziamento aggiuntive.

Domande ammissibili sono state presentate da richiedenti di Grecia, Svezia, Francia, Cechia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Lettonia e Irlanda, ma non di altri Stati membri. L'utilizzo dello strumento è ostacolato da diversi fattori, tra cui la sovrapposizione con altre fonti di finanziamento che offrono tassi di cofinanziamento delle sovvenzioni più elevati per lo stesso tipo di investimenti, la capacità amministrativa delle autorità pubbliche, la disponibilità di riserve di progetti maturi, i vincoli finanziari dei potenziali richiedenti e l'inammissibilità dei progetti che beneficiano di altri fondi dell'UE, in quanto una delle condizioni dello strumento prevede che i progetti finanziati non possano ricevere sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione.

Altre sfide cui i potenziali beneficiari dello strumento devono far fronte riguardano i) la soglia minima per i prestiti diretti della BEI e ii) i requisiti per l'ottenimento da parte dei beneficiari di prestiti quadro della BEI, che, per i comuni con progetti di piccole dimensioni e limitate capacità amministrative, possono costituire una barriera all'ingresso tale da impedire l'assunzione di un ruolo di coordinamento. La Commissione e la BEI hanno adottato diverse misure volte ad attenuare la situazione.

L'utilizzo futuro dello strumento è difficile da valutare: se per il primo invito a presentare proposte è improbabile che si verifichi il pieno assorbimento del bilancio disponibile per le sovvenzioni, il secondo invito (2026-2027) rappresenta un'opportunità. Ciò è vero soprattutto alla luce della maggiore consapevolezza circa lo strumento e del fatto che le quote nazionali cesseranno di applicarsi dopo il 2025. Tuttavia il livello di programmazione o di utilizzo di altri fondi europei e nazionali sarà un fattore decisivo a tale riguardo.

L'inclusione dello strumento nel quadro dei piani territoriali per una transizione giusta ha creato un riferimento chiaro, stabilendo una strategia fondamentale per una transizione giusta a cui i richiedenti il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbero allinearsi e fare riferimento nelle

rispettive domande. Inoltre i piani territoriali per una transizione giusta hanno rappresentato un primo passo verso la sensibilizzazione sullo strumento.

Per quanto riguarda i progetti firmati, la sovvenzione ha coperto tra il 5 % e il 18 % dei costi totali di investimento, mentre il prestito ha rappresentato tra il 31 % e il 73 % degli stessi. Ciò suggerisce che per i beneficiari il fattore fondamentale alla base del valore dello strumento è la struttura del prestito della BEI. I potenziali richiedenti valutano infatti il tasso di interesse, la durata del prestito, l'importo del finanziamento e l'efficacia complessiva del processo di negoziazione dei prestiti della BEI nel soddisfare le loro esigenze, confrontandoli con le condizioni offerte dalle banche commerciali. Sebbene lo strumento sia generalmente in grado di offrire condizioni di finanziamento più favorevoli grazie alla combinazione di prestiti della BEI e sovvenzioni dell'UE, le banche commerciali offrono spesso vantaggi che consistono in una più rapida elaborazione dei prestiti, procedure più semplici e relazioni consolidate con i propri clienti.

La BEI fornisce consulenza in merito allo strumento attraverso il polo di consulenza InvestEU. Al 31 gennaio 2025, sei incarichi di consulenza sono in corso e un incarico è stato completato. Gli incarichi riguardano un'ampia gamma di settori, tra cui l'energia, la mobilità, l'ambiente e gli investimenti sociali. Nonostante la gratuità del servizio, la domanda iniziale di consulenza nell'ambito dello strumento è stata bassa. I risultati preliminari indicano che la consulenza fornita tramite il polo di consulenza InvestEU ha contribuito ad aumentare l'utilizzo dello strumento e la qualità delle domande.

Il PSLF è uno strumento nuovo, pertanto le azioni di comunicazione e informazione sono state fondamentali per promuoverne l'utilizzo. La Commissione, in stretta collaborazione con la CINEA e la BEI, ha svolto un'opera di sensibilizzazione in merito allo strumento mediante numerose azioni congiunte rivolte a diversi tipi di beneficiari potenziali. I primi risultati indicano che gli sforzi di comunicazione sono stati efficaci.

Il sostegno da parte delle autorità nazionali all'attuazione dello strumento avviene con modalità diverse e su base volontaria. Sembra che le autorità nazionali partecipino al PSLF quando dispongono di capacità amministrative sufficienti e/o quando ritengono che lo strumento sia pertinente. Nei casi in cui le autorità nazionali sostengono l'utilizzo dello strumento, le domande relative ai progetti risultano mature ed efficaci.

I principi orizzontali di cui all'articolo 4 del regolamento relativo allo strumento sono integrati in vari modi nell'attuazione e nella gestione dello strumento. L'impegno dei richiedenti a favore di tali principi è valutato mediante relazioni periodiche e missioni in loco sia durante la valutazione delle proposte sia nella fase di attuazione. La BEI valuta e monitora altresì la totalità dei progetti e delle operazioni intermedie sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance. Sono finanziate solo le attività che soddisfano i requisiti della BEI in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità.

Per quanto riguarda la parità di genere, alcune delle convenzioni di sovvenzione firmate prevedono esplicitamente un approccio all'integrazione di genere, mentre altre non accostano direttamente la questione. In termini di numero stimato di posti di lavoro creati dallo strumento nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione firmate, secondo i richiedenti il 50 % (2 870 posti di lavoro su 5 745) è destinato alle donne. Per quanto riguarda le persone che dovrebbero usufruire dei progetti firmati nell'ambito dello strumento, i beneficiari stimano che il 52 % di esse sia costituito da donne.

Dal punto di vista del contributo agli obiettivi ambientali, la vasta gamma di settori ammissibili fa sì che alcuni progetti riguardino direttamente l'azione per il clima, mentre altri saranno climaticamente neutri o comunque non arrecheranno un danno significativo. Pur non comportando una riduzione diretta delle emissioni di CO₂, alcuni progetti finalizzati a una transizione giusta potrebbero comunque ottenere un punteggio elevato in termini di sostenibilità ambientale. Il contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ figura tra gli obiettivi dichiarati da quattro dei sette progetti sostenuti dallo strumento (per una riduzione stimata delle emissioni di CO₂ pari a 135 805 tonnellate all'anno). Gli altri progetti comporteranno un certo impatto ambientale, ad esempio sotto forma di promozione dell'economia circolare e della biodiversità.

Nel complesso, una carenza del quadro di monitoraggio dello strumento consiste nell'attuale mancanza di valori-obiettivo per l'obiettivo generale, l'obiettivo specifico e gli indicatori chiave di performance (ICP). Tuttavia nell'ambito del presente esercizio di valutazione sono stati proposti valori-obiettivo per vari ICP normativi dello strumento.

4.2. Efficienza

La pubblicazione del primo invito a presentare proposte è stata procrastinata a causa del ritardo nell'adozione dei piani territoriali per una transizione giusta, indispensabili per la concessione del sostegno a titolo dello strumento. Tale circostanza ha avuto un'incidenza diretta sui tempi e sull'efficienza dell'attuazione dello strumento.

Rispetto a un invito annuale, il carattere pluriennale dell'invito ha consentito di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla sua gestione e di garantire un quadro prevedibile per tutti i portatori di interessi. Le scadenze dei termini di presentazione, distanziati in media di quattro mesi l'uno dall'altro, consentono ai richiedenti di presentare domande a intervalli regolari.

D'altro canto l'esistenza di due procedure di domanda e rendicontazione distinte per la sovvenzione e per il prestito è considerata meno efficiente rispetto alla possibilità di presentare un'unica domanda per la sovvenzione e per il prestito.

Sulla base dell'analisi dell'attuazione dello strumento, in media il tempo impiegato per la valutazione delle sovvenzioni è stato di circa due mesi, mentre quello impiegato per l'adozione delle decisioni di attribuzione delle sovvenzioni è stato compreso tra i 6 e i 13 mesi. La durata dell'intero processo dipende principalmente dalla maturità dei parametri del prestito al momento della presentazione della domanda di sovvenzione.

Le informazioni raccolte per la presente valutazione non sono sufficienti a confermare i benefici attesi in termini di semplificazione derivanti dall'uso di finanziamenti non collegati ai costi. Il limitato numero di domande ricevute e di convenzioni di sovvenzione firmate in questa fase non ha consentito di stimare l'impatto sui costi amministrativi delle misure di semplificazione previste dallo strumento. Finora tuttavia i finanziamenti non collegati ai costi e l'elevata percentuale della sovvenzione totale versata tramite pagamenti a titolo di prefinanziamento sembrano avere riscosso un notevole apprezzamento presso i beneficiari dello strumento.

L'attuazione del PSLF ha beneficiato della rete di autorità di gestione e organismi di attuazione della politica di coesione già esistente presso la Commissione, così come del sostegno all'attuazione efficace dello strumento fornito dalla vasta rete di uffici locali della BEI.

Sebbene sia troppo presto per prevedere il valore del moltiplicatore PSLF (effetto leva delle sovvenzioni) per l'intera dotazione dello strumento, nei sette progetti sovvenzionati il rapporto

medio tra investimenti e sovvenzioni a titolo dello strumento è pari a 12, con valori che vanno da 5,5 per le regioni meno sviluppate a 21,3 per le regioni più sviluppate e quelle in transizione.

4.3. Coerenza

La coerenza rispetto ai tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta è delineata nei piani territoriali per una transizione giusta, anche se questi forniscono pochi dettagli sullo strumento. Sebbene molti piani degli Stati membri menzionino settori ammissibili allo strumento, spesso essi mancano di specificità o di sinergie chiare tra i pilastri. La coerenza dipende in ultima analisi dalle proposte presentate, piuttosto che da una strategia predefinita, e il quadro flessibile dei piani territoriali per una transizione giusta consente di valutarla caso per caso.

La coerenza tra lo strumento e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che fornisce finanziamenti per tipi di investimenti simili, dipende dalla misura in cui vi sono potenziali sovrapposizioni e complementarità tra i piani per la ripresa e la resilienza e i piani territoriali per una transizione giusta. I potenziali richiedenti considerano più attraente il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Anche i fondi dell'UE nell'ambito della politica di coesione (FESR, FSE+ e Fondo di coesione) presentano sovrapposizioni con il PSLF in termini di settori ammissibili, ma prevedono condizioni di finanziamento più favorevoli grazie a tassi di cofinanziamento delle sovvenzioni più elevati. Tali fondi hanno anche richiesto notevoli sforzi di programmazione da parte delle autorità degli Stati membri, impegnate a rispettare scadenze e requisiti rigorosi in materia di spesa per potervi accedere. Nel complesso ciò ha influito anche sulla coerenza dei fondi con il PSLF, creando non solo sinergie ma anche sovrapposizioni tra gli strumenti. Se si analizza l'attrattiva delle diverse fonti di finanziamento dell'UE sulla base dei rispettivi tassi di cofinanziamento delle sovvenzioni, il PSLF risulta essere la meno vantaggiosa.

La sovrapposizione tra le diverse opportunità di finanziamento crea ulteriore complessità per i potenziali beneficiari e le entità di coordinamento, in quanto essi devono individuare lo strumento di finanziamento più adeguato a ciascun investimento e comprendere il funzionamento dei vari fondi dell'UE.

Lo strumento può anche sovrapporsi a programmi nazionali, come ad esempio in Germania nel caso di un fondo con obiettivi simili, cosa che potrebbe in parte spiegare la limitata attuazione dello strumento in tale Stato membro.

Più in generale vi è uno squilibrio tra le quote nazionali assegnate e la domanda relativa allo strumento. Se le quote nazionali rimangono interamente disponibili negli Stati membri in cui esse erano più elevate, altri Stati membri come la Francia, che ha esaurito la propria quota nazionale, potrebbero utilizzare maggiori risorse provenienti dallo strumento.

Oltre alla consulenza sullo strumento disponibile nell'ambito del polo di consulenza InvestEU, gli enti pubblici delle regioni interessate hanno fatto ricorso a diversi tipi di assistenza tecnica finanziata dalla Commissione nell'ambito di altri programmi dell'Unione, quali l'SST e il JTP Groundwork. Dato che alcune iniziative di consulenza e assistenza tecnica sono ancora in corso e altre si sono concluse di recente, in questa fase non è possibile trarre conclusioni sull'impatto e sulla complementarità delle iniziative. Si può comunque affermare che le attività di sensibilizzazione e comunicazione svolte nel quadro della consulenza prevista dallo strumento e gli altri incarichi di assistenza tecnica svolti da altri consulenti hanno contribuito ad accrescere le conoscenze in merito allo strumento.

4.4. Valore aggiunto dell'UE

I riscontri preliminari indicano che lo strumento apporta un valore aggiunto rendendo disponibili risorse aggiuntive per affrontare le esigenze di transizione nelle regioni interessate da una transizione giusta. Esso offre agli enti pubblici locali nuove opportunità per finanziare investimenti per la transizione giusta che non sarebbero possibili se si dovesse ricorrere esclusivamente alle risorse proprie di tali enti a livello locale e nazionale.

L'impatto della sovvenzione offerta dallo strumento sulla concretizzazione di un progetto rimane incerto a causa del numero limitato di sovvenzioni concesse; è tuttavia condizionato da diversi fattori, quali il tasso preciso di cofinanziamento dello strumento o il suo volume. Si prevede che l'impatto dello strumento sarà maggiore quanto più elevati saranno i valori indicati.

Inoltre le sovvenzioni fungono da finanziamenti supplementari per ampliare la portata dei progetti, per cui potrebbero garantire l'inclusione di componenti utili dal punto di vista sociale ma al tempo stesso non redditizie. I servizi di consulenza nell'ambito dello strumento migliorano la realizzazione dei progetti accrescendone la qualità e accelerando i tempi di presentazione delle domande.

Il cofinanziamento nell'ambito dello strumento offre inoltre liquidità immediata per i progetti dopo la firma della sovvenzione. Tuttavia la presentazione della domanda di sostegno a titolo dello strumento potrebbe comportare ritardi nell'attuazione rispetto all'utilizzo di fonti di finanziamento immediatamente disponibili.

4.5. Pertinenza

L'adozione relativamente recente dei piani territoriali per una transizione giusta, combinata con la revisione intermedia della politica di coesione attualmente in corso (che interessa anche tali piani), conferma che lo strumento continua a essere pertinente nel soddisfare le esigenze attuali. Il coinvolgimento dei portatori di interessi si è tradotto in un ampio consenso tra gli attori istituzionali, i rappresentanti nazionali e i beneficiari potenziali ed effettivi circa la pertinenza degli obiettivi dello strumento.

L'attuazione dello strumento è strettamente in linea con gli orientamenti politici della nuova Commissione delineati dalla sua presidente nel luglio 2024 e nel contempo promuove gli obiettivi a lungo termine stabiliti dal Green Deal europeo nel 2019. Lo strumento sta conseguendo gli obiettivi dell'UE, garantendo a tutti i cittadini il diritto effettivo di rimanere nelle comunità che chiamano casa e sostenendo una decarbonizzazione socialmente sostenibile nelle regioni tradizionalmente dipendenti dall'industria dei combustibili fossili.

5. CONCLUSIONI E INSEGNAMENTI TRATTI

La valutazione dello strumento di prestito per il settore pubblico ha posto in risalto diverse sfide presentatesi già all'inizio della sua attuazione. I riscontri dei portatori di interessi indicano livelli variabili di partecipazione attiva nei vari Stati membri. Sebbene i dati qualitativi offrano spunti preziosi, la scarsità di dati quantitativi ostacola una valutazione esaustiva. Nonostante tali difficoltà, esiste un potenziale promettente di attuazione con un impatto incisivo. Le lezioni riportate nel prosieguo forniscono indicazioni su come proseguire nell'attuazione dello strumento di prestito per il settore pubblico e definire le forme degli strumenti finanziari futuri.

Discrepanza tra le quote nazionali e le esigenze dei potenziali beneficiari

Per il primo invito a presentare proposte (fino al 2025) le quote nazionali sono state stabilite secondo il criterio di ripartizione del bilancio definito per il JTF. Ciò ha inciso sull'utilizzo dello strumento e sulla sua coerenza con altre fonti di finanziamento, evidenziando i limiti di non aver previsto la possibile divergenza tra la domanda di finanziamenti rimborsabili e il metodo di ripartizione previsto dal JTF. Mentre le quote nazionali rimangono interamente disponibili negli Stati membri in cui esse erano più elevate, altri Stati membri avrebbero potuto utilizzare una maggiore disponibilità di risorse. Inoltre laddove le quote nazionali erano più basse gli Stati membri e i richiedenti sono stati meno incentivati a investire risorse nel sostegno alle domande nell'ambito dello strumento o nella loro elaborazione.

Lo strumento ha una capacità limitata di sostenere i progetti di dimensioni più modeste

Sebbene anche progetti di dimensioni più modeste (tra cui cinque progetti che usufruiscono di prestiti intermediati compresi tra 1,5 milioni di EUR e 12 milioni di EUR) beneficino del sostegno dello strumento, i prestiti intermediati sono disponibili soltanto in due Stati membri. Negli altri Stati membri l'importo minimo del prestito, pari a 12,5 milioni di EUR, rappresenta una soglia ragguardevole per i richiedenti di minori dimensioni. I prestiti quadro offrono la possibilità di raggiungere la soglia dell'entità del prestito raggruppando più progetti, ma ciò aumenta la complessità del processo di domanda. I soggetti più piccoli potrebbero non disporre dell'esperienza o delle risorse necessarie per realizzare tale livello di coordinamento in modo efficiente. Pertanto i progetti di dimensioni più modeste potrebbero rimanere esclusi dallo strumento.

Una possibile soluzione alle questioni legate all'entità minima elevata dei prestiti e al coordinamento potrebbe consistere in un maggiore coinvolgimento delle banche e degli istituti di promozione nazionali e in un più ampio ricorso all'intermediazione finanziaria, ma è necessario che lo strumento offra adeguati incentivi alla partecipazione di tali banche e istituti. In ogni caso la selezione dei partner finanziari per i futuri strumenti finanziari dovrebbe essere strettamente allineata alle esigenze e ai profili dei potenziali beneficiari, riservando particolare attenzione al coinvolgimento di partner che dispongano della capacità istituzionale e dei quadri operativi necessari per sostenere i beneficiari di minori dimensioni.

Modello di attuazione dello strumento

Il modello di attuazione dello strumento offre diversi vantaggi che contribuiscono alla sua attrattiva. Uno dei principali punti di forza dello strumento è l'agevolazione dell'accesso diretto ai finanziamenti a livello dell'UE da parte degli enti pubblici locali. Inoltre lo strumento utilizza un approccio di finanziamento misto, che combina le sovvenzioni dell'UE con i prestiti della BEI e

altre fonti di finanziamento. Tale metodo amplifica potenzialmente le risorse finanziarie disponibili per i progetti, giacché per 1 EUR di sovvenzioni a titolo dello strumento si ottengono in media 12 EUR di investimenti.

Tuttavia la struttura duale dello strumento, articolata su domande distinte per le sovvenzioni e per i prestiti, complica la procedura di presentazione delle domande. Tra la presentazione della domanda nell'ambito dello strumento e la firma degli accordi finali possono infatti intercorrere fino a 18 mesi, un periodo di tempo non sempre compatibile con i tempi di attuazione dei progetti dei beneficiari.

Un sistema tale da permettere la condivisione tra la BEI e la Commissione dei dati presentati dai richiedenti potrebbe comportare un aumento dell'efficienza e la riduzione degli oneri amministrativi per i richiedenti, la BEI e la Commissione. Sarebbe opportuno studiare una migliore condivisione dei dati tra la Commissione e i suoi partner finanziari per gli strumenti finanziari futuri; va però osservato che la creazione dei sistemi e dei processi necessari richiederebbe notevoli investimenti in termini di risorse e deve allinearsi alla prevista attivazione dello strumento. Un modello di attuazione alternativo da valutare per i futuri strumenti finanziari potrebbe prevedere la gestione delle fonti di finanziamento misto da parte di un'unica entità, al fine di snellire la procedura di domanda e migliorare il valore aggiunto dell'UE. Infine sia i parametri relativi alle sovvenzioni sia quelli relativi ai prestiti dovrebbero essere attentamente calibrati in qualsiasi strumento finanziario futuro. I primi dovrebbero essere proporzionati alla natura e alla portata degli investimenti e, in particolare, fornire un incentivo significativo a presentare domanda di sostegno nell'ambito dello strumento, mentre i secondi (tassi di interesse, condizioni di rimborso, processo di negoziazione del prestito ecc.) dovrebbero essere sufficientemente attraenti rispetto alle condizioni di mercato al fine di incentivare l'utilizzo.

Consulenza nell'ambito dello strumento

Dato che gli Stati membri hanno privilegiato l'uso di finanziamenti che offrono un cofinanziamento sotto forma di sovvenzioni più elevato rispetto al finanziamento rimborsabile fornito dallo strumento, nella fase iniziale si è registrata una limitata domanda di servizi di consulenza nell'ambito dello strumento. La presente valutazione ha preso in esame un solo incarico completato. La consulenza nell'ambito dello strumento è svolta dalla BEI nel quadro del polo di consulenza InvestEU (a norma del regolamento InvestEU) e anche nella valutazione intermedia del polo è stato ritenuto prematuro valutarne appieno l'impatto a causa dell'utilizzo limitato.

Se le tendenze attuali continueranno, si prevede che la consulenza nell'ambito dello strumento avrà un impatto limitato sulla capacità amministrativa per via della scarsa domanda di incarichi in questo settore.

Quadro di monitoraggio dello strumento

Una carenza del quadro di monitoraggio dello strumento è che il regolamento non prevede valori-obiettivo per gli ICP associati all'obiettivo generale e all'obiettivo specifico. Nel corso del presente esercizio sono stati proposti obiettivi per gli ICP normativi dello strumento. La valutazione dei costi amministrativi e di semplificazione per i beneficiari e i richiedenti è stata condotta in misura limitata, in quanto si sarebbe basata su un campione ridotto e non rappresentativo dal momento che lo strumento è ancora in una fase iniziale di attuazione.

Un'analisi approfondita sarà effettuata durante la valutazione finale non appena sarà disponibile un numero sufficiente di richiedenti e beneficiari.

Gli indicatori stabiliti dal polo di consulenza InvestEU, quali gli investimenti mobilitati previsti e la soddisfazione dei partecipanti, saranno pienamente utilizzati durante la valutazione finale per misurare il valore aggiunto dei servizi di consulenza nell'ambito dello strumento.

Impatto di genere

Attualmente l'invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento di prestito per il settore pubblico non prevede un quadro di riferimento per i richiedenti in materia di parità di genere. Per ovviare a tale lacuna il secondo invito (in preparazione) comprenderà misure supplementari volte a promuovere la parità di genere. Il pacchetto di strumenti per le regioni interessate da una transizione giusta, intitolato "Considering gender in regional transformations"⁵ (elaborato dalla Commissione), fornirà orientamenti sulla gestione dell'impatto di genere legato alla transizione giusta.

⁵ Commissione europea (2023), "Considering gender in regional transformations. A toolkit for just transition regions" (disponibile solo in EN) (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/funding/just-transition-fund/toolkit-considering%20gender%20in%20regional%20transformations.pdf).